

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 luglio 2000

in merito all'attuazione del Registro europeo delle emissioni inquinanti (EPER) ai sensi dell'articolo 15 della direttiva 96/61/CE del Consiglio sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC)

[notificata con il numero C(2000) 2004]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/479/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 15, paragrafo 3, della direttiva 96/61/CE impone agli Stati membri di fare un inventario delle principali emissioni e delle loro fonti e fornire i relativi dati.
- (2) Ogni tre anni la Commissione pubblicherà i risultati dell'inventario e stabilisce il formato e i particolari necessari alla trasmissione delle informazioni fornite dagli Stati membri secondo la procedura di cui all'articolo 19 della direttiva 96/61/CE.
- (3) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 19 della direttiva 96/61/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Gli Stati membri riferiscono alla Commissione in merito alle emissioni prodotte da tutti i singoli complessi industriali che svolgono una o più delle attività citate nell'allegato I della direttiva 96/61/CE.

2. La relazione deve comprendere le emissioni nell'atmosfera e nelle acque di tutte le sostanze inquinanti che superano il valore limite; gli inquinanti e i valori soglia sono indicati nell'allegato A1.

3. Ciascun complesso comunica i dati di emissione secondo il formato presentato all'allegato A2, descrivendo tutte le attività di cui all'allegato I della direttiva 96/61/CE con le corrispondenti categorie delle fonti inquinanti e i codici NOSE-P, come indicato all'allegato A3.

4. Gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione generale, comprendente i totali nazionali di tutte le emissioni dichiarate per ciascuna delle categorie di fonti con l'indicazione dell'attività principale di cui all'allegato I e il corrispondente codice NOSE-P dell'allegato A3.

Articolo 2

1. Gli Stati membri inviano una relazione alla Commissione ogni tre anni.

2. Gli Stati membri inviano alla Commissione la prima relazione nel giugno 2003 inserendo i dati sulle emissioni del 2001 (o, in alternativa, del 2000 o del 2002 in mancanza di dati per il 2001).

3. Gli Stati membri inviano alla Commissione la seconda relazione nel giugno 2006 con i dati sulle emissioni del 2004.

4. A decorrere dall'anno T = 2008, e in base ai risultati del secondo ciclo di relazioni, gli Stati membri sono invitati a presentare alla Commissione le relazioni successive a scadenze annue, nel mese di dicembre dell'anno T, riportando i dati sulle emissioni prodotte nell'anno T - 1.

⁽¹⁾ GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26.

Articolo 3

1. La Commissione fornirà la propria assistenza nell'ambito dei workshop nazionali di preparazione organizzati dagli Stati membri e preparerà un «Documento di orientamento per l'attuazione del Registro europeo delle emissioni inquinanti (EPER)» entro il dicembre 2000, con la partecipazione di rappresentanti dell'industria e in consultazione con il comitato di cui all'articolo 19 della direttiva 96/61/CE.

2. Il «Documento di orientamento per l'attuazione del Registro europeo delle emissioni inquinanti (EPER)» conterrà informazioni dettagliate sui formati e sui dati caratteristici delle relazioni, compresa l'interpretazione delle definizioni, la qualità e la gestione dei dati, il riferimento ai metodi di stima delle emissioni ed elenchi di inquinanti specifici ai vari settori nell'ambito delle categorie di fonti di cui all'allegato A3.

3. Dopo ciascun ciclo di relazioni la Commissione pubblicherà i risultati della presentazione dei dati da parte degli Stati membri e riesaminerà tutto il processo entro sei mesi a decorrere dalla data di consegna da parte degli Stati membri indicata all'articolo 2.

Articolo 4

1. Gli Stati membri inviano tutti i dati della relazione per trasferimento elettronico.

2. La Commissione, coadiuvata dall'Agenzia europea dell'ambiente, renderà pubblici i dati inviati divulgandoli su Internet.

3. Le definizioni specifiche utilizzate nelle relazioni sulle emissioni vengono fornite nell'allegato A4.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 2000.

Per la Commissione

Margot WALLSTRÖM

Membro della Commissione

ALLEGATO A1

Elenco degli inquinanti da comunicare in caso di superamento dei valori limite

Inquinanti/Sostanze	Identificazione	Aria	Acqua	Valore limite in atmosfera in kg/anno	Valore limite nelle acque in kg/anno
1. Temi ambientali	(13)	(11)	(2)		
CH ₄		x		100 000	
CO		x		500 000	
CO ₂		x		100 000 000	
HFC		x		100	
N ₂ O		x		10 000	
NH ₃		x		10 000	
COVNM (composti organici volatili non metanici)		x		100 000	
NO _x	espressi come NO ₂	x		100 000	
PFC		x		100	
SF ₆		x		50	
SO _x	espressi SO ₂	x		150 000	
Totale — Azoto	espresso come N		x		50 000
Totale — Fosforo	espresso come P		x		5 000
2. Metalli e composti	(8)	(8)	(8)		
As e composti	totali, espressi come AS	x	x	20	5
Cd e composti	totali, espressi come Cd	x	x	10	5
Cr e composti	totali, espressi come Cr	x	x	100	50
Cu e composti	totali, espressi come Cu	x	x	100	50
Hg e composti	totali, espressi come Hg	x	x	10	1
Ni e composti	totali, espressi come Ni	x	x	50	20
Pb e composti	totali, espressi come Pb	x	x	200	20
Zn e composti	totali, espressi come Zn	x	x	200	100
3. Sostanze organiche clorate	(15)	(12)	(7)		
Dicloroetano-1,2 (DCE)		x	x	1 000	10
Diclorometano (DCM)		x	x	1 000	10
Cloroalcani (C10-13)			x		1
Esaclorobenzene (HCB)		x	x	10	1
Esaclorobutadiene (HCBd)			x		1

Inquinanti/Sostanze	Identificazione	Aria	Acqua	Valore limite in atmosfera in kg/anno	Valore limite nelle acque in kg/anno
Esaclorocicloesano (HCH)		x	x	10	1
Composti organici alogenati	espressi come AOX		x		1 000
Policlorodibenzodiossine (PCDD) + Polidiclorobenzofurani (PCDF) (diossine + furani)	espressi come Teq	x		0,001	
Pentaclorofenolo (PCP)		x		10	
Tetracloroetilene (PER)		x		2 000	
Tetraclorometano (TCM)		x		100	
Triclorbenzeni (TCB)		x		10	
Tricloroetano- 1,1,1 (TCE)		x		100	
Tricloroetilene (TRI)		x		2 000	
Triclorometano		x		500	
4. Altri composti organici	(7)	(2)	(6)		
Benzene		x		1 000	
Benzene, toluene, etilbenzene, xileni	espressi come BTEX		x		200
Difeniletere bromato			x		1
Composti organostannici	espressi come Sn totale		x		50
Idrocarburi policiclici aromatici		x	x	50	5
Fenoli	espressi come C totale		x		20
Carbonio organico totale	espresso come C totale o COD/3		x		50 000
5. Altri composti	(7)	(4)	(3)		
Cloruri	espressi come Cl totale		x		2 000 000
Cloro e composti inorganici	espressi come HCl	x		10 000	
Cianuri	espressi come CN totale		x		50
Fluoruri	espressi come F totale		x		2 000
Fluoro e composti inorganici	espressi come HF	x		5 000	
Acido cianidrico		x		200	
PM10		x		50 000	
Numero di inquinanti	50	37	26		

ALLEGATO A2

Formato per l'invio di dati sulle emissioni da parte degli Stati membri

Identificazione del complesso			
Denominazione della società madre Denominazione del complesso Indirizzo/Città dove sorge il complesso Codice postale/Paese Coordinate del sito Codice NACE (4 cifre) Attività economica principale Volume di produzione (facoltativo) Organismi di regolamentazione competenti (facoltativo) Numero di impianti (facoltativo) Numero di ore di esercizio per anno (facoltativo) Numero di dipendenti (facoltativo)			
Tutte le attività/i processi di cui all'allegato I (come da allegato A3)		Codici attività (NOSE-P, \geq 5 cifre, come da allegato A3)	
Attività 1 (attività principale di cui all'allegato I)		Codice 1 (codice NOSE-P principale)	
Attività 1 (attività principale di cui all'allegato I)		Codice 1	
Attività N		Codice N	
Dati sulle emissioni in Atmosfera per tutto il complesso per ciascun inquinante che supera il valore limite (ai sensi dell'allegato A1)		Rilascio in atmosfera	
Inquinante 1	M: misurato	in kg/anno	
Inquinante 1	C: calcolato		
Inquinante N	E: stimato		
Dati sulle emissioni (dirette o indirette) nelle Acque per tutto il complesso per ciascun inquinante che supera il valore limite (ai sensi dell'allegato A1)		Scarico diretto in acque superficiali	Scarico indiretto per trasferimento (attraverso il sistema fognario) ad un impianto di trattamento delle acque reflue esterno al sito
Inquinante 1	M: misurato	in kg/anno	in kg/anno
Inquinante 1	C: calcolato		
Inquinante N	E: stimato		
Data di presentazione alla Commissione			
Persona da contattare nello Stato membro			
Numero di telefono			
Fax			
Indirizzo elettronico			

ALLEGATO A3

Categorie di fonti e codici NOSE-P da indicare

IPPC	Attività di cui all'allegato I (Categorie di fonti)	NOSE-P	Processi NOSE-P (attribuzione ai gruppi NOSE-P)	SNAP 2
1.	Attività energetiche			
1.1.	Impianti di combustione con una potenza calorifica di combustione di oltre 50 MW	101.01	Processi di combustione > 300 MW (Intero gruppo)	01-0301
		101.02	Processi di combustione > 50 e < 300 MW (Intero gruppo)	01-0301
		101.04	Combustione nelle turbine a gas (Intero gruppo)	01-0301
		101.05	Combustione nei motori fissi (Intero gruppo)	01-0301
1.2.	Raffinerie di petrolio e di gas	105.08	Trasformazione dei prodotti petroliferi (Produzione combustibili)	0401
1.3.	Cokerie	104.08	Cokerie (Produzione di coke, prodotti petroliferi e combustibile nucleare)	0104
1.4.	Impianti di gassificazione e liquefazione del carbone	104.08	Altre trasformazioni dei combustibili solidi (Produzione di coke, prodotti petroliferi e combustibile nucleare)	0104
2.	Produzione e trasformazione dei metalli			
2.1./2.2./2.3./2.4./2.5./2.6.	Industria metallurgica e impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metallici Impianti destinati alla produzione di metalli ferrosi e non ferrosi	104.12	Produzione primaria o secondaria di metalli e impianti di sinterizzazione (industria metallurgica che comporta processi di combustione)	0303
		105.12	Processi caratteristici nella fabbricazione di metalli e prodotti metallici (Industria metallurgica)	0403
		105.01	Trattamento superficiale di metalli e plastiche (Processi manifatturieri a fini generali)	
3.	Industria dei prodotti minerali			
3.1./3.3./3.4./3.5.	Impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) (> 500 t/g), calve viva (> 50 t/g), fibre di vetro (> 20 t/g), sostanze minerali (> 20 t/g) o prodotti ceramici (> 75 t/g)	104.11	Fabbricazione di gesso, asfalto, calcestruzzo, cemento, fibre di vetro, mattoni, piastrelle o prodotti ceramici (Industria dei prodotti minerali che comporta processi di combustione)	0303
3.2.	Impianti destinati alla produzione di amianto e alla fabbricazione di prodotti dell'amianto	105.11	Produzione di amianto e fabbricazione di prodotti a base di amianto (Industria dei prodotti minerali)	0406
4.	Industria chimica e impianti chimici per la fabbricazione di:			
4.1.	Prodotti chimici organici di base	105.09	Fabbricazione di prodotti chimici organici (Industria chimica)	0405
		107.03	Fabbricazione di prodotti organici a base di solventi (Uso di solventi)	0603
4.2./4.3.	Prodotti chimici inorganici di base o fertilizzanti	105.09	Fabbricazione di prodotti chimici inorganici o di concimi NPK (Industria chimica)	0404

IPPC	Attività di cui all'allegato I (Categorie di fonti)	NOSE-P	Processi NOSE-P (attribuzione ai gruppi NOSE-P)	SNAP 2
4.4./4.6.	Biocidi ed esplosivi	105.09	Fabbricazione di pesticidi o esplosivi (Industria chimica)	0405
4.5.	Prodotti farmaceutici	107.03	Fabbricazione di prodotti farmaceutici (uso di solventi)	0603
5.	Gestione dei rifiuti			
5.1./5.2.	Impianti per l'eliminazione o il recupero di rifiuti pericolosi (> 10 t/g) o di rifiuti urbani (> 3 t/h)	109.03	Incenerimento di rifiuti pericolosi o urbani (Incenerimento di rifiuti e pirolisi)	0902
		109.06	Discariche (Smaltimento di rifiuti solidi nel terreno)	0904
		109.07	Trattamento fisico-chimico e biologico dei rifiuti (Altri tipi di gestione dei rifiuti)	0910
		105.14	Rigenerazione/recupero di materie di rifiuto (Industria del riciclaggio)	0910
5.3./5.4.	Impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi (> 50 t/g) e discariche (> 10 t/g)	109.06	Discariche (Smaltimento di rifiuti solidi nel terreno)	0904
		109.07	Trattamento fisico-chimico e biologico dei rifiuti (Altri tipi di gestione dei rifiuti)	0910
6.	Altre attività dell'allegato I			
6.1.	Impianti industriali destinati alla fabbricazione di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose e di carta e cartoni (> 20 t/g)	105.07	Produzione di pasta per carta, e prodotti della carta (Intero gruppo)	0406
6.2.	Impianti per il pretrattamento di fibre o di tessuti (> 10 t/g)	105.04	Fabbricazione di tessuti e prodotti tessili (Intero gruppo)	0406
6.3.	Impianti per la concia delle pelli (> 12 t/g)	105.05	Produzione di pelle e fabbricazione di prodotti in pelle (Intero gruppo)	0406
6.4.	Macelli (> 50 t/g), impianti di trattamento e trasformazione del latte (> 200 t/g), altre materie prime animali (> 75 t/g) o materie prime vegetali (> 300 t/g)	105.03	Fabbricazione di prodotti alimentari e bevande (Intero gruppo)	0406
6.5.	Impianti per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui di animali (> 10 t/g)	109.03	Incenerimento di carcasse e residui di animali (Incenerimento di rifiuti e pirolisi)	0904
		109.06	Discariche (Smaltimento di rifiuti solidi nel terreno)	0904
		105.14	Riciclaggio di carcasse/residui di animali (Industria del riciclaggio)	0910
6.6.	Impianti per l'allevamento intensivo di pollame (> 40 000), di suini (> 2 000) o di scrofe (> 750)	110.04	Fermentazione enterica (Intero gruppo)	1004
		110.05	Gestione dei liquami (Intero gruppo)	1005
6.7.	Impianti per il trattamento di superficie di prodotti utilizzando solventi organici (> 200 t/a)	107.01	Applicazione di vernici (Uso di solventi)	0601
		107.02	Sgrassatura, pulitura a secco ed elettronica (Uso di solventi)	0602
		107.03	Finitura tessili o concia delle pelli (Uso di solventi)	0603
		107.04	Industria della stampa (Uso di solventi)	0604
6.8.	Impianti per la fabbricazione di carbonio o grafite	105.09	Fabbricazione di carbonio o di grafite (Industria chimica)	0404

ALLEGATO A4

Definizioni utilizzate in relazione all'EPER

Voce	Significato
Direttiva IPPC	Direttiva 96/61/CE del Consiglio sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento
Impianto	Unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate nell'allegato I della direttiva IPPC e qualsiasi altra attività accessoria, che sono tecnicamente connesse con le attività svolte nel luogo suddetto e possono influire sulle emissioni e sull'inquinamento
Attività di cui all'allegato I	Attività elencate in forma aggregata nell'allegato I della direttiva 96/61/CE (IPPC) e specificate all'allegato A3
EPER	Registro europeo delle emissioni inquinanti (European Pollutant Emission Register)
Inquinante	Sostanza singola o gruppo di sostanze di cui all'allegato A1
Sostanza	Elementi chimici e loro composti, escluse le sostanze radioattive
Emissione	Scarico diretto di un inquinante nell'aria o nell'acqua e scarico indiretto per trasferimento in un sistema di trattamento delle acque reflue urbane esterno al sito
Complesso	Struttura industriale costituito da uno o più impianti nello stesso sito, in cui lo stesso operatore svolge una o più delle attività di cui all'allegato I
Sito	Ubicazione geografica del complesso
Ciclo di relazioni	Ciclo dell'intero processo di presentazione delle relazioni, comprendente la raccolta, la convalida, la presentazione, il trattamento e la divulgazione dei dati inviati
Codice NACE	Nomenclatura standard delle attività economiche nelle Comunità europee
Codice NOSE-P	Nomenclatura standard delle fonti di emissione
Codice SNAP	Nomenclatura impiegata in altri inventari delle emissioni